

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 10 OTTOBRE 2018, N. 45543: il progettista che, nella relazione iniziale di accompagnamento alla DIA in edilizia rende false attestazioni, risponde del reato di falsità ideologica in certificati

« ...la relazione d'asseverazione del progettista allegata alla denuncia d'inizio d'attività edilizia (DIA) ha natura di "certificato", sicché risponde del delitto previsto dall'art. 481 cod. pen. il professionista che redige la suddetta relazione di corredo, attestando, contrariamente al vero, la conformità agli strumenti urbanistici (...).

In proposito, infatti, è stato anche recentemente osservato che detta relazione ha natura di certificato in ordine alla descrizione dello stato dei luoghi, alla ricognizione degli eventuali vincoli esistenti sull'area o sull'immobile interessati dall'intervento, alla rappresentazione delle opere che si intende realizzare e all'attestazione della loro conformità agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio»

« la condotta del professionista abilitato assume una specifica rilevanza pubblicistica (art. 29, comma 3 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), che incide sulle previsioni dell'art. 23, commi 1 e 6. Quest'ultimo, in particolare, dispone che in caso di "falsa attestazione" del professionista l'ente territoriale ha l'obbligo di inoltrare segnalazione di reato all'autorità giudiziaria. »



45543-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da


Vito Di Nicola - Presidente -
Claudio Cerroni - Relatore -
Antonella Di Stasi
Stefano Corbetta
Emanuela Gai

Sent. n. sez. *psb*
UP - 21/03/2018
R.G.N. 29719/2017

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso proposto da

 nato a Milano il 18/07/1973

avverso la sentenza del 07/02/2017 della Corte di Appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso per il rigetto del ricorso
udito per il ricorrente l'avv. Francesco Sarti De Letto, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 febbraio 2017 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 2 febbraio 2016 del Tribunale di Milano, ha infine concesso a  quale architetto e direttore dei lavori relativi all'esecuzione di opere in  il beneficio della non menzione della condanna subita per il reato di cui all'art. 481 cod. pen..





2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione con due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo il ricorrente, condannato per avere falsamente attestato la conformità delle opere eseguite al progetto a suo tempo presentato, ha contestato l'esistenza dell'elemento costitutivo del reato, in considerazione della differenza tra l'asseverazione circa la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici vigenti, rispetto alla certificazione del collaudo dei medesimi lavori siccome eseguiti.

2.2. Col secondo motivo è stata sottolineata la manifesta illogicità della decisione nella parte in cui, tramite la confermata applicazione di pena detentiva in luogo di quella pecuniaria, era stata così ritenuta la congruità del trattamento sanzionatorio inflitto.

In particolare, era stato negativamente valutato il diritto al silenzio, ed inoltre l'intensità del dolo era stata fatta risalire alla mansione svolta. Al contrario, l'esercizio, come in specie, di servizio di pubblica necessità rappresentava elemento costitutivo del reato e non poteva rappresentare elemento da valutare a norma dell'art. 133 cod. pen., anche al fine di negare l'applicazione della pena pecuniaria.

Del pari veniva censurata quindi la mancata sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria, assumendosi invero dalla Corte territoriale che in tal modo la pena inflitta sarebbe rimasta priva di efficacia deterrente. In proposito infatti l'effetto deterrente avrebbe ottenuto la sua finalità anche in considerazione dell'assenza di precedenti del ricorrente, mentre il falso in certificato di collaudo non costituiva fattispecie di particolare gravità.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso non è fondato.

4.1. In relazione al primo motivo di ricorso, vero è che, in materia di falso, la relazione d'asseverazione del progettista allegata alla denuncia d'inizio d'attività edilizia (DIA) ha natura di "certificato", sicché risponde del delitto previsto dall'art. 481 cod. pen. il professionista che redige la suddetta relazione di corredo, attestando, contrariamente al vero, la conformità agli strumenti urbanistici (Sez. 3, n. 1818 del 21/10/2008, dep. 2009, Baldessari, Rv. 242478; da ult. ad es., Sez. 5, n. 21159 del 30/11/2016, dep. 2017, Gandini, Rv. 269924).

In proposito, infatti, è stato anche recentemente osservato che detta relazione ha natura di certificato in ordine alla descrizione dello stato dei luoghi, alla ricognizione degli eventuali vincoli esistenti sull'area o sull'immobile

interessati dall'intervento, alla rappresentazione delle opere che si intende realizzare e all'attestazione della loro conformità agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio (Sez. 3, n. 50621 del 18/06/2014, Cazzato e altro, Rv. 261513; Sez. 3, n. 35795 del 17/04/2012, Palotta, Rv. 253666). Peraltro, certamente assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità (e risponde, quindi, del reato di falsità ideologica in certificati) il progettista che, nella relazione iniziale di accompagnamento di cui all'art. 23, comma primo, del d.P.R. n. 380 del 2001, renda false attestazioni, sempre che le stesse riguardino lo stato dei luoghi e la conformità delle opere realizzande agli strumenti urbanistici e non anche la mera intenzione del committente o la futura eventuale difformità di quest'ultima rispetto a quanto poi in concreto realizzato (Sez. 3, n. 27699 del 20/05/2010, Coppola e altro, Rv. 247927; Sez. 5, n. 35615 del 14/05/2010, D'Anna, Rv. 248878)(così, Sez. 5, n. 21159 cit., anche per ulteriori riferimenti).

4.1.1. Se il principio richiamato per tale distinta fattispecie è senz'altro condivisibile, va opportunamente rilevato che ivi era stata operata precisa distinzione, anche con idonei richiami ad ulteriori precedenti, tra attestazioni circa la realizzazione di opere future e certificazioni relative allo stato dei luoghi ed alla correlata dichiarazione di compatibilità delle opere realizzande con gli strumenti urbanistici vigenti (mentre la sola attestazione della volontà del committente non assume i connotati di una realtà oggettiva percepibile sensorialmente e verificabile alla stregua di un'errata indicazione progettuale di misure ed estensioni non conformi allo stato dei luoghi, e non ha, pertanto, natura di certificato). Infatti non poteva rientrare tra i certificati, attestanti fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, una relazione tecnica allegata alla DIA, laddove essa si limita a rendere nota alla P.A. l'intenzione di realizzare le opere in essa descritte, al momento ancora inesistenti.

La norma incriminatrice deve avere pertanto ad oggetto fatti o situazioni materiali, suscettibili, come tali, di essere verificati nella loro oggettiva esistenza, presente o passata, mentre si deve escludere che possano essere oggetto di certificazione fatti o situazioni futuri, come nel caso in cui la relazione si esaurisca con il rendere nota alla pubblica amministrazione l'intenzione di realizzare solo le opere in essa descritte, al momento ancora inesistenti, nulla rilevando che, *ex post*, possa, più o meno fondatamente, ritenersi che l'intenzione era invece, fin dall'inizio, quella di realizzare opere diverse.

L'attestazione della volontà del committente non assume i connotati di una realtà oggettiva percepibile sensorialmente e verificabile alla stregua di un'errata indicazione progettuale di misure ed estensioni non conformi allo stato dei luoghi e non ha, pertanto, natura di certificato, dovendosi intendere per tale solo

l'attestazione di fatti oggettivi percepiti con i sensi in atto destinato a provare la verità (cfr. così Sez. 5, n. 7408 del 11/11/2009, dep. 2010, Frigè, Rv. 246094).

4.1.2. Fermi questi principi generali, l'art. 23 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 disponeva tra l'altro che, ultimato l'intervento, "il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale ... con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività" (comma 7).

Il progettista aveva così un duplice obbligo: a) redigere una relazione preventiva in cui si assume l'onere di "asseverare" tra l'altro la conformità delle opere agli strumenti urbanistici approvati e la mancanza di contrasto con quelli adottati e con i regolamenti edilizi; b) rilasciare al termine dei lavori (ove non lo faccia altro tecnico) un certificato di collaudo circa la conformità di quanto realizzato al progetto iniziale. Sì che "Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p." (art. 29, comma 3), mentre in caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'art. 23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Se al progettista abilitato viene così attribuita la qualità di "persona esercente un servizio di pubblica necessità", ai sensi degli artt. 359 e 481 cod. pen., va altresì tenuto presente che la decisione del committente e del suo professionista di non sollecitare mediante richiesta di permesso di costruire il preventivo controllo dell'ente pubblico, e di procedere piuttosto con DIA porta con sé una particolare assunzione di responsabilità, in relazione al particolare affidamento che l'ordinamento pone sulla relazione tecnica che accompagna il progetto e sulla sua veridicità, atteso che quella relazione si sostituisce, in via ordinaria, ai controlli dell'ente territoriale ed offre le garanzie di legalità e correttezza dell'intervento.

Proprio in considerazione di questo affidamento la condotta del professionista abilitato assume una specifica rilevanza pubblicistica (art. 29, comma 3), che incide sulle previsioni dell'art. 23, commi 1 e 6. Quest'ultimo, in particolare, dispone che in caso di "falsa attestazione" del professionista l'ente territoriale ha l'obbligo di inoltrare segnalazione di reato all'autorità giudiziaria.

In definitiva, se la responsabilità del direttore dei lavori per la difformità delle opere edificate rispetto a quelle contenute nel progetto iniziale allegato alla DIA rafforzava il valore della relazione del progettista, che integra la dichiarazione stessa di inizio attività, come atto dotato di piena autonomia e di valore pubblicistico, ne conseguiva che la costruzione della DIA come atto a controllo successivo rafforzava il concetto di delega di potestà pubblica al

soggetto qualificato, con dichiarazione del progettista che assume valore sostitutivo e quindi "certificativo".

Ciò posto, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica utilità *anche* con riferimento alla relazione iniziale che accompagna la denuncia di inizio attività e che quindi assumono rilevanza penale *anche* le false attestazioni contenute in questa relazione, qualora riguardino lo stato dei luoghi e la conformità delle opere realizzando agli strumenti urbanistici vigenti, e non già la mera intenzione del committente o la futura eventuale difformità con le opere in concreto realizzate.

4.1.3. Data la genesi della responsabilità penale per la relazione di cui al comma 1, va invero logicamente condiviso anche il rilievo complessivamente operato, quanto alla natura del certificato, la cui falsità ideologica è stata contestata all'odierno ricorrente (e non più revocata in dubbio in questa sede di legittimità).

Vero è, infatti, che già l'argomento letterale si presenta univoco, allorché la norma di cui all'art. 23, comma 7 cit., anche nel testo da ultimo novellato dal d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, richiama il concetto di certificazione (*"Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività"*, già denuncia di inizio attività), laddove appunto la certificazione è una dichiarazione volta ad attestare fatti dei quali lo stesso atto è destinato a provare la verità. Tra l'altro, come è già stato ricordato, nella richiamata pronuncia è appunto dato per scontato che la falsa certificazione rivestisse rilievo penale, mentre era discussa la qualificazione della relazione di cui al comma 1.

4.1.4. Oltre a ciò, quanto alla posizione del ricorrente, questa Corte ha già ad es. osservato, ed il principio è agevolmente mutuabile, che l'intera attività di collaudo di un'opera pubblica e quindi l'operato di tutti i soggetti che la esplicano - e non soltanto quello del ministro che la conclude - ha il fine di verificare e di certificare l'esatta esecuzione dell'opera in conformità al progetto ed al capitolo: conseguentemente compete a tutti i membri della commissione di collaudo la qualifica di pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 6026 del 16/04/1996, Dazzi ed altri, Rv. 205068). Del pari, e nel medesimo senso, è stato così ribadito ad es. che l'ingegnere esercente la libera professione nominato collaudatore dell'opera in virtù della legge della Regione Campania n. 9 del 1983 svolge una funzione pubblica preordinata alla formazione della volontà della Pubblica Amministrazione. Ne consegue che la falsa attestazione, nel certificato di collaudo, della conformità dei lavori di riparazione di un edificio alla normativa antisismica configura l'ipotesi criminosa di cui all'art. 479 cod. pen. (Sez. 5, n. 3340 del 27/01/2000, Ricci, Rv. 215584).



Alla stregua dei rilievi complessivamente considerati, quindi, non è revocabile in dubbio la qualifica del ricorrente, la cui attività si è inserita nel contesto della procedura di DIA (non sussistendo tra l'altro ragioni per negarne la continuità, agli effetti sanzionatori, con l'attuale SCIA) quale persona esercente un servizio di pubblica necessità, con ogni relativa conseguenza in ordine alla precisa responsabilità assunta somministrando informazioni risultate false.

4.2. Per quanto infine riguarda il secondo motivo di ricorso, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53 l. n. 689 del 1981, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 2, n. 13920 del 20/02/2015, Diop Mamadou, Rv. 263300).

4.2.1. In specie, non illogicamente la Corte territoriale ha giustificato, da un lato, l'inflizione della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria in ragione della gravità e dell'estensione dell'attività certificatoria illecita; dall'altro, la mancata sostituzione della pena detentiva in considerazione dello svuotamento della deterrenza, stante il già concesso beneficio della sospensione condizionale (cui veniva altresì aggiunto quello della non menzione).

4.3. Entrambi i motivi di impugnazione non sono pertanto fondati, col conseguente rigetto del ricorso.

5. Al rigetto consegue altresì la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 21/03/2018

Il Consigliere estensore

Claudio Cerroni

Il Presidente

Vito Di Nicola

